



CO.S.R.A.B.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

C.F. 81016510026 – P.ta IVA 01942160027

Sede Legale: Via Battistero 4 - 13900 Biella

Web: www.cosrab.it

✉ info@cosrab.it

Sede Amministrativa: via Trento, 55 – 13900 Biella

☎ 015.406015 - 📠 015.406594

**INDIVIDUAZIONE DI PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO ED
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SELEZIONE E PRESSATURA DI
IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.**

CODICE CIG: 3698690F87

CAPITOLATO PRESTAZIONALE



SOMMARIO

ART. 1.	DEFINIZIONI	II
ART. 2.	PREMESSA	II
ART. 3.	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.....	II
ART. 4.	MODALITÀ DI ESPLETAMENTO E ORARI DI APERTURA PIATTAFORMA.....	III
ART. 5.	IMPORTO DEL SERVIZIO, CONTABILITÀ E PAGAMENTI	III
ART. 6.	CORRISPETTIVI	III
ART. 7.	SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE E VERIFICHE PERIODICHE	III
ART. 8.	COMUNICAZIONI FLUSSI DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO.....	IV
ART. 9.	VARIAZIONI DEI PREZZI.....	IV
ART. 10.	CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE MINIMALI DEL SERVIZIO	IV
ART. 11.	ACCERTAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI.....	IV
ART. 12.	GARANZIA.....	IV
ART. 13.	ASSICURAZIONI.....	V
ART. 14.	INADEMPIENZE E PENALITÀ	V
ART. 15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	VI
ART. 16.	ESECUZIONE D’UFFICIO.....	VI
ART. 17.	CESSIONE DEL CREDITO	VI
ART. 18.	VARIANTI	VI
ART. 19.	DURATA DELL’AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	VII
ART. 20.	NORME DI SICUREZZA.....	VII
ART. 21.	PERSONALE	VII
ART. 22.	INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, CONTROVERSIE	VIII
ART. 23.	DOMICILIO LEGALE E CONTRATTUALE	VIII
ART. 24.	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	VIII



Art. 1. Definizioni

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

1. per stazione appaltante o Consorzio: il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese – CO.S.R.A.B. (nel seguito anche COSRAB), Consorzio obbligatorio in materia di rifiuti istituito tra i comuni della Provincia di Biella ai sensi della l.r. 24/2002 e ss.mm. CO.S.R.A.B. è ente territoriale avente personalità giuridica di diritto pubblico;
2. per CO.RE.PLA.: il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (nel seguito anche COREPLA);
3. per CO.NA.I.: il Consorzio Nazionale Imballaggi (nel seguito anche CONAI);
4. per “aggiudicatario” o “appaltatore” o “impresa”, l'operatore economico prescelto dalla stazione appaltante, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato prestazionale, nel bando e nel disciplinare di gara, integrate con le indicazioni dell'offerta;
5. per “contratto”, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico prescelto come appaltatore.

Art. 2. Premessa

Le attività di cui al presente capitolato prestazionale sono funzionalmente connesse con quanto disciplinato dalle convenzioni sottoscritte tra ANCI e CONAI, tra COREPLA e ANCI e tra COREPLA e COSRAB relativamente al quadriennio 2009-2013.

COSRAB ha sottoscritto in data 24/08/2009 apposita convenzione N. 8975 con COREPLA disciplinante la raccolta differenziata di tali imballaggi. L'accordo convenzionale costituisce allegato al presente capitolato.

Art. 3. Oggetto dell'affidamento

Oggetto dell'appalto è:

1. l'individuazione di piattaforma di conferimento che svolga le funzioni di centro comprensoriale, ove far confluire gli imballaggi in plastica derivanti dai circuiti di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati adottando le opportune modalità di gestione, in funzione dei flussi di raccolta che il Consorzio ha attivato e attiverà. Si riportano di seguito i flussi attivi alla data odierna, ferma restando la facoltà del Consorzio COSRAB di provvedere all'attivazione di qualunque altro flusso previsto dalla convenzione COREPLA:
 - Flusso A: raccolta di rifiuti di imballaggio in plastica di origine domestica;Nell'espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere alla riduzione volumetrica del materiale proveniente da raccolta monomateriale secondo le caratteristiche indicate all'allegato 6 alla convenzione COSRAB – COREPLA. Per il servizio reso, COSRAB riconoscerà alla piattaforma un corrispettivo per la pressatura pari a quanto disciplinato dalla convenzione COSRAB – COREPLA.
- La piattaforma deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:
 - per esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi di raccolta attivi, deve essere ubicata nell'ambito dei confini della Provincia di Biella;
 - la viabilità di accesso e la distribuzione degli spazi all'interno devono essere tali da consentire accesso e manovra ai mezzi utilizzati dalle società addette alla raccolta per lo scarico del materiale, ai trasportatori inviati da COREPLA per il ritiro degli imballaggi plastici da avviare a recupero, ai mezzi destinati al trasporto degli scarti da selezione;
 - deve essere in possesso di autorizzazione, in corso di validità alla data di svolgimento della prima seduta di gara, rilasciata ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. per operazioni di recupero o messa in riserva ai fini di recupero (Allegato C parte IV del D.Lgs 152/2006) per i codici C.E.R. oggetto della convenzione COREPLA;
 - deve essere installata e funzionante, alla data di svolgimento della prima seduta di gara, pressa per imballaggio a ciclo continuo in grado di generare balle aventi densità compresa tra 180 kg./mc e 400 kg./mc con dimensioni indicative pari a cm 80 x 80 x 120, rispondenti alle indicazioni fornite dalla convenzione COREPLA, allegato 6;
 - devono essere installati e funzionanti, alla data di svolgimento della prima seduta di gara, almeno n. 1 idoneo nastro e n. 1 vaglio rotante da utilizzarsi per la selezione del materiale;
 - deve essere installata e funzionante idonea pesa a ponte in grado di riscontrare in ingresso ed in uscita il peso del materiale;
2. il servizio di selezione preliminare degli imballaggi in plastica al fine di garantire che le percentuali di impurità contenute nelle balle inviate a COREPLA siano tali da consentire il riconoscimento del corrispettivo massimo riportato nell'allegato 5 alla convenzione COSRAB – COREPLA (1^a fascia);



3. il trasporto presso impianto in possesso di idonea autorizzazione, la cui individuazione è a carico dell'appaltatore, e l'avvio a smaltimento degli scarti, intesi come frazione estranea rispetto alle specifiche COREPLA decadente dalla cernita del materiale indicata al precedente punto. All'avvio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare l'impianto presso il quale verranno conferiti gli scarti, aggiornando la stazione appaltante circa eventuali variazioni che, in corso di espletamento del servizio, dovessero intervenire nella destinazione finale di detti rifiuti. Le modalità di smaltimento delle frazioni estranee sono disciplinate al successivo Art. 7.

Art. 4. Modalità di espletamento e orari di apertura piattaforma

Per l'espletamento dell'attività di selezione l'appaltatore dovrà avvalersi delle attrezzature indicate al precedente Art. 3, nonché di personale idoneo e formato, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'adozione di sistemi di selezione diversi dovrà essere preventivamente autorizzata dal committente.

La pressatura del materiale dovrà essere conforme alle caratteristiche indicate al precedente Art. 3 ed a quanto indicato dalla convenzione COSRAB – COREPLA.

Il trasporto degli scarti dovrà avvenire conformemente al disposto dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. Il trasportatore dovrà essere in possesso di idonea iscrizione all'albo gestori ambientali, come previsto dall'art. 212 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. Si richiamano inoltre, in quanto suscettibile di applicazione, il disposto dell'art. 188-bis del suddetto D. Lgs. 152/2006, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17/12/2009.

La piattaforma dovrà osservare i seguenti orari di apertura, al fine di consentire l'accesso ai mezzi addetti al servizio di raccolta degli imballaggi in plastica provenienti dal bacino biellese:

- da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00;
- sabato dalle 8,00 alle 13,00;

L'appaltatore dovrà inoltre garantire, previa richiesta motivata da esigenze connesse con le attività di raccolta avanzata dalla stazione appaltante con preavviso non inferiore a 2 settimane lavorative, l'operatività della piattaforma in occasione di festività infrasettimanali (escluso Natale e 1° gennaio) dalle 8,00 alle 13,00.

Art. 5. Importo del servizio, contabilità e pagamenti

Verrà stipulato un contratto aperto dell'importo massimo netto pari ad € 730.000,00 oltre IVA di legge. La fatturazione verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

1. SELEZIONE QUALITATIVA IMBALLAGGI IN PLASTICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 150102) CON POSIZIONAMENTO IN 1^a FASCIA COREPLA, TRASPORTO DEGLI SCARTI E SMALTIMENTO DEGLI STESSI: il corrispettivo unitario aggiudicato (€/t.) verrà applicato ai quantitativi di imballaggi in materiale plastico pesati in entrata al centro di comprensoriale e sottoposti alla fase di selezione;
2. IMBALLAGGIO: il corrispettivo unitario previsto dalla convenzione COSRAB – COREPLA (€/t.) verrà applicato ai quantitativi di imballaggi in materiale plastico pervenuti a COREPLA, esclusivamente per carichi superiori a 11 t. I trasporti dei materiali dalla piattaforma al centro comprensoriale vengono effettuati a cura di COREPLA.

Gli importi dovuti all'appaltatore saranno pagati dietro l'emissione di fatture mensili posticipate con scadenza 30 giorni D.F.F.M. dall'emissione dei documenti contabili; La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo del Consorzio.

Art. 6. Corrispettivi

Relativamente alle attività di selezione preliminare, trasporto e smaltimento degli scarti, a titolo di corrispettivo troverà applicazione il prezzo unitario offerto in sede di gara ed oggetto di aggiudicazione. Per l'attività di pressatura, verrà riconosciuto il corrispettivo unitario previsto dalla convenzione COSRAB – COREPLA (€/t.).

Art. 7. Smaltimento delle frazioni estranee e verifiche periodiche

Il materiale di scarto da selezione decadente dalla cernita effettuata in piattaforma resterà in carico all'appaltatore che dovrà provvedere all'individuazione di sito, in possesso di idonea autorizzazione, presso cui conferire detto materiale, nonché a sostenere i relativi costi di trattamento/smaltimento. È altresì ammesso l'avvio a recupero di detto materiale mediante produzione di energia. Nessun maggior onere o sovrapprezzo potrà essere riconosciuto all'appaltatore per lo svolgimento di detto servizio, trovando lo stesso remunerazione nel corrispettivo unitario aggiudicato ed indicato al precedente Art. 5, punto 1.

È facoltà dell'appaltatore richiedere al Consorzio ed alla A.S.R.A.B. SpA, gestore dell'impianto denominato Polo Tecnologico di Cavaglià presso il quale vengono conferiti i rifiuti urbani provenienti da raccolte effettuate nel bacino biellese, autorizzazione al conferimento degli scarti da selezione. L'autorizzazione verrà concessa previa verifica



della capacità residua della discarica stessa; l'eventuale conferimento verrà fatturato dalla A.S.R.A.B. SpA direttamente all'appaltatore applicando la tariffa vigente per l'anno di riferimento. Nessun maggior onere o sovrapprezzo potrà essere riconosciuto all'appaltatore in caso di diniego dell'autorizzazione al conferimento presso il Polo Tecnologico di Cavaglia.

L'appaltatore si impegna, al fine di verificare la coerenza dei quantitativi avviati a smaltimento e l'andamento generale del ciclo di differenziata a livello di bacino, ad effettuare almeno con cadenza annuale, fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere l'incremento sino a frequenza trimestrale, una campagna di verifica delle frazioni percentuale estranea riscontrata suddivisa per comune conferitore. Ciascuna campagna consisterà nell'effettuazione di un numero non inferiore a 100 controlli, che andranno distribuiti tra i comuni biellesi in considerazione del numero degli abitanti e dei quantitativi conferiti sulla base di indicazioni fornite da COSRAB. Tali analisi non comporteranno costi aggiuntivi per il Consorzio.

Art. 8. Comunicazioni flussi di raccolta, recupero e smaltimento

L'appaltatore, nell'espletamento del servizio affidatogli, si impegna a comunicare entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni mese le seguenti informazioni:

- il quantitativo di imballaggi in plastica registrati in ingresso alla piattaforma nel mese di riferimento, espresso come valore riferito ad ogni singolo comune e come valore complessivo;
- il quantitativo di imballaggi in plastica in uscita dall'impianto verso COREPLA nel mese di riferimento, espresso come valore complessivo;
- il quantitativo di rifiuti, intesi come scarti da frazione estranea decadente dalla cernita, avviato ad impianto di smaltimento nel mese di riferimento, espresso come valore complessivo.

Art. 9. Variazioni dei prezzi

Non sono ammesse variazioni dei prezzi durante il periodo di validità del presente affidamento, fatti salvi eventuali adeguamenti annualmente riconosciuti da COREPLA per l'attività di pressatura.

Art. 10. Caratteristiche tecnico-qualitative minimali del servizio

Nell'espletamento del servizio di cui trattasi, l'appaltatore si impegna a garantire le seguenti condizioni minime:

- SELEZIONE: il contenimento delle impurità medie e dei traccianti al di sotto delle percentuali individuate da COREPLA (cfr. allegato 5 alla convenzione) al fine di consentire a COSRAB di vedersi riconosciuto il corrispettivo pieno per gli imballaggi conferiti a COREPLA (dal 01/04/2011 al 31/12/2011 f.e. < al 4%);
- PRESSATURA: rispondente alle caratteristiche indicate nella convenzione COREPLA n. 8.975.

Art. 11. Accertamento della qualità del servizio e contestazioni

Personale individuato da COSRAB potrà in qualunque momento effettuare verifiche sulla corretta effettuazione del servizio e sul rispetto delle modalità individuate dal presente capitolato prestazionale. L'appaltatore si impegna a garantire la massima collaborazione, nonché a consentire l'accesso a personale inviato dalla stazione appaltante senza necessità di preavviso alcuno, al fine consentire tutte le verifiche di carattere sia tecnico / operativo che contabile.

Art. 12. Garanzia

Anteriormente alla stipula del contratto l'appaltatore dovrà prestare, conformemente al disposto dell'art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e pena la decadenza dall'aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10 per cento dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempimenti, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell'appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell'impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell'adempimento degli



obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli adempimenti contributivi ai sensi del DM 24/10/2007.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

1. da polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Dlgs n. 175/1995 da cui risulti, a pena decadenza:
 - che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
 - l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
 - l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
 - l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
2. da fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al Dlgs n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a);
3. da fideiussione bancaria, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Dlgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, contenente, a pena d'esclusione, le clausole di cui alla lett. a).

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà l'impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l'impresa non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione, con addebito delle spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

Art. 13. Assicurazioni

Per tutte le attività di cui al presente capitolato e comunque connesse alla conduzione del servizio, l'appaltatore, anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ogni sinistro.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia agli uffici consortili. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto servizio alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'aggiudicataria, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Consorzio COSRAB da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Art. 14. Inadempienze e penalità

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempimenti e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'impresa aggiudicataria non raggiungesse gli obiettivi fissati al precedente Art. 10, la medesima si impegna a compensare il Consorzio dei mancati introiti conseguenti secondo le seguenti modalità:

- **SELEZIONE:** qualora l'analisi mensile (ovvero, il risultato riferito ad una mensilità di più analisi effettuate in tale arco temporale) effettuata da COREPLA dovesse riscontrare una presenza di impurità superiore alla soglia indicata dalla convenzione COREPLA per il riconoscimento del corrispettivo massimo (1^a fascia), ovvero una presenza di traccianti superiore al 20%, ovvero qualunque altro elemento imputabile all'appaltatore che abbia rilevanza circa il riconoscimento del corrispettivo pieno, il Consorzio comunicherà formalmente per iscritto tale circostanza, determinando il minor introito ad esso derivante, che l'appaltatore si impegna a riconoscere a COSRAB a titolo di compensazione del mancato incasso;
- **PRESSATURA:** qualora il rapporto mensile inviato da COREPLA relativo ai carichi consegnati dovesse evidenziare la presenza di carichi aventi peso inferiore al minimo consentito (attualmente, 11 t.) o qualunque altra irregolarità tale da giustificare la mancata corresponsione dell'importo relativo alla pressatura, il Consorzio non riconoscerà per il corrispondente carico alcun compenso relativo alla pressatura, ovvero provvederà al recupero di importi già corrisposti che l'appaltatore si impegna a riconoscere a COSRAB a titolo di compensazione del mancato incasso;



- per irregolarità o mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti all'appaltatore possono essere inflitte penali che vanno da un minimo di € 200,00 (Euro duecento/00), fino ad un massimo di € 2.000,00 (Euro duemila/00).

La stazione appaltante procederà al recupero delle penali comminate all'impresa mediante ritenuta diretta sugli eventuali crediti della stessa e, ove occorre, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi del precedente Art. 12 del presente capitolato.

Gli eventuali inadempimenti che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto, anche tramite fax, dal Consorzio all'impresa aggiudicataria per il tramite del suo rappresentante; questi dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non risultino accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia risposta o la stessa non giunga entro il termine indicato, potranno essere senz'altro applicate le penali sopra indicate.

Nei casi previsti dal presente articolo, fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'Art. 15, la stazione appaltante ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'impresa aggiudicataria con addebito ad essa del maggior costo sostenuto.

Qualora l'importo complessivo delle penali sia superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 15. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto nelle seguenti ipotesi:

1. mancato rispetto di quanto previsto dal presente capitolato, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14;
2. grave, ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14;
3. qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14;
4. nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
5. qualora si verifichi la cessione, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente dal COSRAB;
6. nel caso di violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010, in quanto applicabili, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente servizio.

Nei casi di cui ai precedenti punti 1. 2. e 3. dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'aggiudicatario non provveda, entro e non oltre il termine di 5 (cinque) giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui ai precedenti punti 4. 5. e 6 il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la stazione appaltante dovrà sostenere per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

Art. 16. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, la stazione appaltante avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo, l'applicazione delle penali di cui all'Art. 14 e l'eventuale risoluzione del contratto di cui al precedente Art. 15. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma precedente rimarranno a completo carico dell'aggiudicatario.

Art. 17. Cessione del credito

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18. Varianti

È facoltà di COSRAB di provvedere alla sottoscrizione di nuovi flussi di raccolta ovvero di apportare modifiche alle modalità di conferimento dei materiali presso i centri di selezione indicati da COREPLA. Conseguentemente



L'appaltatore si impegna a variare o a interrompere le modalità di selezione dietro semplice richiesta scritta da parte di COSRAB entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rinunciando sin d'ora a qualunque forma di indennizzo. L'attivazione di nuove modalità di selezione che implicino costi diversi da quelli indicati nel presente capitolato, dovrà inoltre essere preceduta da una nuova offerta economica, a sua volta sottoposta da approvazione da parte del Consorzio preliminarmente all'avvio del nuovo servizio. L'individuazione di nuovi prezzi, ovvero l'approvazione di varianti al servizio affidato, saranno autorizzati nel rispetto ed in conformità al combinato disposto degli artt. 114, c. 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. e 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.

Art. 19. Durata dell'affidamento e stipula del contratto

L'affidamento avrà decorrenza dal 2 aprile 2012, anche in pendenza di stipula del contratto sotto le riserve di legge secondo le modalità ed i termini fissati dall'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e scadenza il 31 dicembre 2013.

Il contratto, subordinato al positivo esito delle verifiche in capo al soggetto appaltatore, sarà stipulato con spese a carico dell'appaltatore medesimo. Egli, con la sottoscrizione del contratto, si impegnerà ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010, n. 136. Ai sensi del disposto dell'art. 3 della norma citata, la Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, informandone contestualmente la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo competente.

La stazione appaltante, ove di ammissibilità e sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi, conformi al progetto di base ed all'offerta presentata. Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla predetta normativa.

L'eventuale esercizio dell'opzione ex articolo 57, comma 5, lettera b), del Dlgs n. 163/2006 dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.

Art. 20. Norme di sicurezza

L'appaltatore nell'espletamento del servizio è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all' Art. 15. del decreto legislativo 9-4-2008 n. 81 e ss.mm., ed ogni altra norma in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Art. 21. Personale

L'appaltatore dovrà osservare, per tutta la durata del servizio, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituito sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Egli dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci - lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del servizio (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accantonamento contributivo autorizzato dai rispettivi istituti, che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Qualora la stazione appaltante riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci - lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la predetta procederà alle segnalazioni agli organi interessati, assegnando all'appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni consecutivi entro il quale procedere alla regolarizzazione della propria posizione.

Nel caso in cui l'impresa non adempia entro il suddetto termine, l'ente, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa della medesima e destinerà la cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.



La stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

E' fatto obbligo all'impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni) ed, in particolare, il disposto degli articoli 26 e 28, comma 2, lettere a), b) e c) del predetto decreto.

L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi dipendenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

La stazione appaltante rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'aggiudicatario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Consorzio.

Art. 22. Interpretazione delle norme contrattuali, controversie

Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti ed all'appaltatore.

In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla stazione appaltante secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Qualora non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la stazione appaltante stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'appaltatore, che questi potrà far valere nell'opportuna sede giudiziale.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione del servizio, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla stazione appaltante. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale, che potrà dare luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'Art. 15 del presente Capitolato.

Resta comunque ammessa la possibilità di ricorrere alle procedure di raffreddamento del contenzioso previste dall'art. 239 e 240 del DLgs 163/2006 e ss.mm., con esclusione dell'arbitrato di cui al comma 1bis dell'art. 241 del succitato decreto legislativo.

In caso di contenzioso tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto d'appalto saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Biella.

Art. 23. Domicilio legale e contrattuale

Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'appaltatore la sede amministrativa indicata nell'istanza di partecipazione, salvo che questi non abbia indicato un diverso domicilio legale e salve le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del codice civile.

L'appaltatore è tenuto a fornire alla stazione appaltante un proprio recapito fax ed e-mail per ricevere le comunicazioni inerenti al presente appalto. Ogni comunicazione e notificazione all'appaltatore si intenderà validamente inoltrata se effettuata, anche tramite fax.

Eventuali variazioni dei dati inerenti l'appaltatore di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alla controparte tramite raccomandata a.r. ad ogni senso ed effetto di legge.

Art. 24. Disposizioni legislative

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si rimanda alle norme contenute nelle normative statali e regionali vigenti in materia, in particolare:

- al D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
- al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i.

Biella, li 13/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Graziano FAVA

(In originale firmato)